



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 23 di data 15 marzo 2019

O G G E T T O :

Affido incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 39 sexies della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. alla dott.ssa Nives Iori, avente a oggetto la ricerca linguistica per il progetto Vocabolar del Ladin Fascian

Bilancio gestionale 2019-2021-esercizio finanziario 2019

(Compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 15.080,00 – Capitolo 51470/1

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 e 37 di data 17 dicembre 2018 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di data 8 febbraio 2019;
- visto in particolare l'allegato "Vocabolar del Ladin fascian" – 2019-2020, con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per la redazione di un Vocabolario che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino Fassano, in tutte le sue varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016) e per la terza annualità (2017) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 185 di data 28.06.2017) su una spesa massima ammessa di € 85.000,00 (contributo 72,94%), mentre per l'anno 2018 è stato concesso un finanziamento di 58.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 57 di data 28.03.2018) su una spesa massima ammessa di € 80.000,00 (contributo 72,50%), prorogato con lettera della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di data 28 settembre 2018, fino al 31 agosto 2019;
- ritenuto necessario procedere all'avvio dell'attività programmata, che sarà finanziata con i fondi di cui alla proroga suddetta, disponibili al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019;
- valutata perciò la necessità di proseguire nel lavoro, procedendo con le operazioni di redazione delle voci lessicografiche, della revisione generale dei lemmi, della corretta lemmatizzazione dei traduttori italiani e del controllo e revisione della versione a stampa delle lettere ultimate;
- considerato che il personale interno in possesso della professionalità richiesta per l'attività sopramenzionata risulta già impegnato in altre attività istituzionali e si rende pertanto necessario l'affidamento di un incarico a un soggetto esterno provvisto di tutti i requisiti, accademici e linguistici, necessari;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- verificato che il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e le relative disposizioni attuative, consentono l'affidamento diretto di un incarico ad un soggetto esterno all'amministrazione nei seguenti casi:
 - quando non ha per oggetto l'esercizio di funzioni istituzionali, l'esercizio di un pubblico servizio, l'esecuzione di lavori pubblici, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l'attività di comitati o organi collegiali (art. 39 quater, comma 5) e dunque, non è necessario far ricorso alle specifiche regole di evidenza pubblica vigenti in materia;
 - al ricorrere, anche in alternativa tra loro, delle seguenti condizioni e cioè: per il perseguimento di obiettivi complessi; per esigenze cui non può essere fatto fronte

con il personale di servizio in considerazione dell'alto contenuto culturale di professionalità richiesto non presente o comunque non disponibile nell'amministrazione; per impossibilità di svolgere l'attività con personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; quando, per particolare situazioni di urgenza o di emergenza, non è possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne (art. 39 quinquies);

- preso atto che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca di cui al presente provvedimento hanno a oggetto:
 - 1. analisi e strutturazione di n. 6000 record e nello specifico:
 - integrazione di nuove accezioni e/o significati emersi da spogli di testi, da interviste con parlanti madrelingua e da competenze linguistiche personali;
 - aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche
 - creazione dei collegamenti con le varianti locali attestate o, se mancanti, ricavate dagli informatori;
 - creazione degli opportuni rimandi semantici con altre voci (con particolare riguardo alla sinonimia, antonimia, meronimia e simili);
 - segnalazione e, ove possibile, risoluzione di punti dubbi per mezzo di indagini da condursi sul territorio e tramite gli appositi canali di comunicazione con parlanti madrelingua.
 - 2. controllo e revisione della versione a stampa delle lettere ultimate secondo le indicazione della Direzione;
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca hanno esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifica preparazione ed esperienza di ambito linguistico e lessicografico, alta competenza linguistica e metalinguistica ladina, nonché conoscenza della lingua tedesca, di fonetica e morfologia, nozioni di bibliografia e adeguate competenze informatiche di gestione di archivi bibliografici e banche di dati;
- contattata allo scopo e verificata la disponibilità della ricercatrice dott.ssa Nives Iori, che ha già collaborato con l'Istituto, a svolgere le sopracitate attività;
- vista la lettera di data 27.02.2019 (n. prot. n. 298/2019) con la quale la dott.ssa Nives Iori ha comunicato la propria disponibilità a effettuare l'attività di ricerca linguistica di analisi e redazione lessicografica definitiva sopra descritta di n. 6000 record e il controllo e revisione della versione a stampa delle lettere ultimate nell'ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian proponendo un compenso omnicomprendivo di € 14.500,00 (esente I.V.A. ma da assoggettare al contributo CA.PE del 4%), corrispondente a € 2,416 a record, comprensivo delle operazioni di controllo della versione a stampa;
- valutata l'offerta congrua in relazione sia all'alta specializzazione sia alla competenza scientifica richiesta;
- viste le linee interpretative in materia di collaborazioni coordinate e continuative a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del d.lgs. n. 75/2017 allegate alla circolare prot. n. 82027 di data 8 febbraio 2018, inviate dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. D3219/2018/82027/1.1.2-2018-4 in data 8 febbraio 2018 (ns. prot. 200 di data 9 febbraio 2018);
- ritenuto di procedere all'affidamento alla dott.ssa Nives Iori, [REDACTED] persona esperta, ai sensi dell'art. 39 sexies della l.p. 23/1990 e s.m. l'incarico di ricerca evidenziato in virtù dell'elevata competenza acquisita con la propria formazione e con la propria attività professionale come dimostrato dal C.V.;

- verificato che, ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la ricercatrice non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

IORI NIVES	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2019	totale giorni virtuali
DET. N. 64/2011	2011	€ 3.050,00	38			
DET. 63/2012	2012	€ 5.750,00	71			
DET. 67/2013	2013	€ 2.200,00	27			
DEL. 3/2014	2014	€ 8.050,00	99			
DET. 19/2015	2015	€ 6.900,00	85			
DEL. 15/2015	2015	€ 5.750,00	71			
DET. 36/2016	2016	€ 8.000,00	99			
DET. 88/2016	2016	€ 5.650,00	70			
DET. 26/2017	2017	€ 7.800,00	96			
DET. 77/2017	2017	€ 5.200,00	64			
DET. 30/2018	2018	€ 15.080,00	186			
				€ 15.080,00	186	1093
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che l'incarico in argomento si configura fiscalmente come prestazione professionale;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto da parte della ricercatrice in piena autonomia organizzativa presso la propria sede, nei tempi e con le modalità da lui stesso proposte ed accettate da questo istituto;
- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017, prorogate provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale 1806 del 5

ottobre 2018, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
 - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
-
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento, studio e pubblicazione dei materiali che si riferiscono alla lingua della gente ladina, promuovendone la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conservazione della lingua e per la conduzione di studi e ricerche in ambito linguistico;
 - ritenuto che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
 - visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
 - visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
 - visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dati personali;
 - vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché il "Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 dell'Istituto Culturale Ladino";
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
 - visto il D.l.s 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
 - visto il D.M. .3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
 - visto il D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA

(estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “split payment”);

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
- visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51470/1 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla dott.ssa Nives Iori, [REDACTED] P.I. 02456190228 un incarico di ricerca linguistica, per l’effettuazione delle seguenti prestazioni: analisi e strutturazione di n. 6000 record, e nello specifico:
 - integrazione di nuove accezioni e/o significati emersi da spogli di testi, da interviste con parlanti madrelingua e da competenze linguistiche personali;
 - aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche
 - creazione dei collegamenti con le varianti locali attestate o, se mancanti, ricavate dagli informatori;
 - creazione degli opportuni rimandi semantici con altre voci (con particolare riguardo alla sinonimia, antonimia, meronimia e simili);
 - segnalazione e, ove possibile, risoluzione di punti dubbi per mezzo di indagini da condursi sul territorio e tramite gli appositi canali di comunicazione con parlanti madrelingua,nonché controllo e revisione della versione a stampa delle lettere ultimate secondo le indicazioni della Direzione;
2. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) che si configura fiscalmente come prestazione professionale, sarà formalizzato tramite sottoscrizione di apposito contratto in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, come da accordi con la ricercatrice, l’incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019;
4. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1) in Euro 14.500,00 (I.V.A. esente più contributo CA.PE) per un totale di Euro 15.080,00, che sarà liquidato in 2 rate posticipate, rispettivamente al 31.05.2019 di € 7.250,00 (corrispondente a 3000 record) e al 31.08.2019 di € 7.250,00 (corrispondente a 3000 record) su presentazione di regolari fatture elettroniche, a 30 giorni dalla data di ricevimento, sulla base delle prestazioni rese nel periodo di riferimento, previa attestazione del Direttore dell’Istituto dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni;

5. di dare atto che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C., a suo esclusivo rischio;
6. di impegnare la somma complessiva di Euro 15.080,00, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di accertare l'importo di Euro 10.933,00 al capitolo 2170 a titolo di contributo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 28 marzo 2018 per il "Progetto Volf – un thesaurus lessicografico per il ladino in Fassa";
8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato digitalmente da: CHIOCCHETTI FABIO
Motivo: competenza
Data: 15/03/2019 09:44:17

Allegato: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- dott.ssa Nives Iori, [REDACTED]
[REDACTED] P.I. 02456190228

premessso

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx marzo 2019 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Nives Iori un incarico di ricerca,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida alla dott.ssa Nives Iori, [REDACTED] P.I. 02456190228 (di seguito denominata ricercatrice) che accetta, un incarico avente le seguenti prestazioni: ricerca linguistica di analisi e redazione lessicografica definitiva di n. 6000 record. e nello specifico:

- integrazione di nuove accezioni e/o significati emersi da spogli di testi, da interviste con parlanti madrelingua e da competenze linguistiche personali;
- aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche
- creazione dei collegamenti con le varianti locali attestate o, se mancanti, ricavate dagli informatori;
- creazione degli opportuni rimandi semantici con altre voci (con particolare riguardo alla sinonimia, antonimia, meronimia e simili);
- segnalazione e, ove possibile, risoluzione di punti dubbi per mezzo di indagini da condursi sul territorio e tramite gli appositi canali di comunicazione con parlanti madrelingua,

nonché controllo e revisione della versione a stampa delle lettere ultimate secondo le indicazione della Direzione.

Articolo 2 (Qualificazione e durata)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990 ed avrà inizio il 18 marzo 2019 e terminerà il 31 agosto 2019, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3 (Esecuzione della prestazione)

La ricercatrice si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che la ricercatrice:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e

pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria alla ricercatrice, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto alla ricercatrice di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e la ricercatrice si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dalla ricercatrice e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Articolo 5

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

La ricercatrice dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli. Con la sottoscrizione del presente contratto, la ricercatrice, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Istituto Culturale Ladino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti della medesima ricercatrice nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 6

(Codice di comportamento)

La ricercatrice rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine la ricercatrice dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. La ricercatrice si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

La ricercatrice con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività scelta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 7

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare alla ricercatrice, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 14.500,00 (I.V.A. esente ma da assoggettare al contributo C.A.P.E.). Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante alla ricercatrice, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 8

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà alla ricercatrice la somma di cui al precedente art. 7. La somma sarà liquidata in 2 rate posticipate, rispettivamente al 31.05.2019 di € 7.250,00 (corrispondente a

3000 record) e al 31.08.2019 di € 7.250,00 (corrispondente a 3000 record) su presentazione di regolari fatture elettroniche, a 30 giorni dalla data di ricevimento, sulla base delle prestazioni rese nel periodo di riferimento, previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Culturale Ladino. Si precisa altresì che, per quanto riguarda la trasmissione della fattura all'Istituto, si applicheranno le norme di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 53 (fatturazione elettronica).

Il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per la trasmissione delle fatture sulla Piattaforma del Portale del Ministero "Sistema di Interscambio" (SDI) è il seguente : **UFKEXX**. Si comunica inoltre che allo scrivente Istituto si applica il regime IVA del c.d. "split payment" (art. 17ter del D.P.R. 633/72, introdotto con L. 190/14).

Articolo 9

(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011.

Articolo 10

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della ricercatrice, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 11

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della ricercatrice.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 12

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte della ricercatrice nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 13

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 14

(Diritti d'autore)

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 15
(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990.

Articolo 16
(Controversie)

In merito alle controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le stesse saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e l'incaricato. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione, dette controversie saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dall'incaricato ed il terzo da designarsi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione committente, dal Presidente del locale Tribunale nell'ambito dei magistrati in forza presso il Tribunale stesso, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

LA RICERCATRICE
dott.ssa Nives Iori

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 23 del 15 marzo 2019

San Giovanni di Fassa, 15 marzo 2019

Firmato digitalmente da CHIOCCHETTI FABIO
Motivo: competenza
Data: 15/03/2019 09:44:36



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2019 – 2021.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51470/1	2019	imp. N. 116	15.080,00

San Giovanni di Fassa, 15 marzo 2019

Firmato digitalmente da: DEFRANCESCO MARIANNA
Motivo: regolarità contabile
Data: 15/03/2019 09:45:10

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti